

Inceneritore di Santa Palomba, nato per il Giubileo mira per affumicare il Vaticanoaa

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione originale di Attilio Ferraccioli, già Consigliere Comunale e amministratore ad Albano Laziale, con esperienza gestionale in aziende ed enti pubblici e privati.

“Il Commissario straordinario di governo è stato nominato in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e doveva realizzare opere e facilitazioni per la più agevole accoglienza delle migliaia di pellegrini che sarebbero giunti a Roma per la straordinaria occasione religiosa.

Ovviamente le opere necessarie per l'accoglienza, per raggiungere il loro scopo di supporto ed assistenza per i pellegrini dovevano essere compiute prima del 2025, o al massimo nel corso dell'anno giubilare che si è ormai chiuso a Dicembre 2025.

Tra i poteri che vennero attribuiti al Commissario rientrava anche l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale e di approvazione dei progetti di nuovi impianti, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.

Anche se trattavasi di un Piano destinato a durare nel tempo, cioè oltre il Giubileo, aveva come primo obiettivo creare le condizioni per mantenere la città pulita nel corso dell'anno Santo (2025) per offrire ai visitatori una città accogliente. Obiettivo non raggiunto, in quanto il Giubileo è terminato e l'impianto di smaltimento dei rifiuti arriverà forse entro il 2027, due anni dopo il Giubileo.

Il Commissario straordinario, in virtù dei poteri a lui attribuiti, ha avuto il ruolo di gestore diretto di tutte le attività amministrative necessarie per la sua approvazione. Va detto, però, che non si tratta di “poteri assoluti”. Infatti il Commissario deve porre in essere tutte le procedure stabilite dalla legge per giungere a realizzare l'opera che gli è stata affidata. Semplicemente beneficia di una corsia preferenziale ed accelerata per le varie fasi di approvazione.

Secondo i giuristi, infatti, il Commissario non ha poteri assoluti, ha poteri finalizzati allo svolgimento del compito affidato, ma i suoi poteri debbono svolgersi nel quadro delle leggi in generale. La stessa giurisprudenza riconosce dei limiti entro i quali gli atti del Commissario debbono attenersi.

Gli atti posti in essere dal Commissario sono infatti definiti leggi-provvedimento che agiscono nell'alveo degli obiettivi assegnati al Commissario, ma secondo i Giuristi debbono operare nell'ambito della legge generale. Ne consegue che le leggi-provvedimento del Commissario straordinario di Governo sono autonome e dispositive, ma di rango inferiore alla legge generale.

Il Consiglio di Stato è tornato ad esaminare recentemente la conformità alla Costituzione delle leggi-provvedimento del Commissario di Governo ed ha preso atto che la Consulta si è già pronunciata sulla corretta validità delle leggi provvedimento, anche se portatrici di limiti. Nello specifico, i limiti delle leggi-provvedimento sono stati puntualmente enunciati dalla Corte di Giustizia Europea. La Corte Europea, infatti, riconosce l'ammissibilità della legge-provvedimento, ma ne stabilisce limiti e condizioni. Infatti, la Corte Europea ha stabilito che la legge-provvedimento (ovvero gli atti commissariali) deve sottostare alle seguenti condizioni:

- 1) non produca effetti discriminatori;
- 2) si fondi su ragioni imperative di interesse pubblico;
- 3) sia idonea a perseguire l'interesse pubblico medesimo;

